



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Circolare 5 marzo 2018, n. 144225

Chiarimenti in merito alle modalità di fruizione delle agevolazioni in favore delle microimprese localizzate nella zona franca istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 445, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) nei territori della Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, alla luce delle novità introdotte dall'articolo 1, comma 719, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).

Alle imprese interessate

Ai Comuni della zona franca della regione Lombardia

Alla Regione Lombardia

Alle Camere di commercio interessate

Alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo interessati

All'Agenzia delle entrate

Premessa

L'articolo 1, comma 445, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una zona franca nei comuni della Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, riconoscendo alle microimprese, in possesso dei requisiti previsti di cui ai successivi commi da 446 a 449, agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali. Il medesimo articolo 1, al comma 451, dispone che le esenzioni fiscali sono concesse ai soggetti beneficiari esclusivamente per il periodo di imposta 2016, fissando, al comma 452, la disponibilità finanziaria in 5 milioni di euro per l'anno 2016.

Con circolare 10 marzo 2016, n. 21801 sono stati forniti chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali in favore delle microimprese localizzate nella zona franca, nonché fissati i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.

Con decreto direttoriale del 31 maggio 2016 è stato approvato l'elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni a valere sulla disponibilità finanziaria sopra indicata, al netto degli oneri di gestione dell'intervento pari a euro 100.000.



L'articolo 46-*sexies* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, così come modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, ha prorogato le agevolazioni fino al 31 dicembre 2017, incrementando, inoltre, la disponibilità finanziaria di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Tale disponibilità include gli oneri di gestione dell'intervento, pari a euro 100.000.

Con circolare 15 novembre 2017, n. 171549 sono stati forniti chiarimenti circa le novità introdotte, a favore delle imprese già beneficiarie delle esenzioni fiscali previste per la zona franca Lombardia, dal citato articolo 46-*sexies* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 ed indicate, altresì, le modalità e i termini per fruire dell'incremento agevolativo previsto per l'anno 2017 da detta disposizione normativa.

L'articolo 1, comma 719, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha ulteriormente prorogato le agevolazioni fino al 31 dicembre 2019, incrementando, inoltre, la disponibilità finanziaria di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, al netto degli oneri di gestione dell'intervento, pari a euro 200.000.

Il predetto articolo 1, comma 719, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 consente, alle imprese già beneficiarie delle esenzioni fiscali previste per la zona franca istituita nei comuni della Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, di poter fruire delle agevolazioni anche per il 2018 e 2019, incrementate, compatibilmente con il massimale *de minimis*, di un importo pari a quello già concesso con il citato decreto direttoriale del 31 maggio 2016.

Modalità e termini per fruire dell'agevolazione

L'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 719, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 da parte delle imprese già beneficiarie della concessione di cui al decreto 31 maggio 2016 citato in premessa, avviene a seguito di apposita comunicazione trasmessa con le modalità telematiche di seguito indicate, sulla base del modello il cui "facsimile" è riportato nell'allegato alla presente circolare. Si segnala che le imprese beneficiarie che intendono usufruire della proroga per l'anno 2017, disposta dall'articolo 46-*sexies* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, e non hanno ancora presentato, alla data di pubblicazione della presente circolare, richiesta al Ministero, possono effettuare una unica comunicazione per le annualità 2017, 2018 e 2019, dandone evidenza nel citato modello allegato.

Le comunicazioni firmate digitalmente, devono essere presentate in via esclusivamente telematica tramite la procedura informatica accessibile dalla sezione "Zona Franca Lombardia" del sito Internet del Ministero (www.mise.gov.it).

L'accesso alla procedura informatica prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite il codice fiscale dell'impresa beneficiaria dell'agevolazione. L'identità dell'impresa viene accertata in modalità telematica dal Registro delle imprese presso le Camere di commercio. Pertanto, si invitano le imprese interessate a verificare tempestivamente la propria posizione, con particolare riferimento all'iscrizione al Registro delle imprese di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva.

L'accesso alla procedura è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell'impresa o ad altro soggetto delegato di potere di rappresentanza.



La comunicazione deve essere firmata digitalmente dal soggetto che la compila e presenta. In caso di presentazione da parte di un soggetto delegato, deve essere trasmesso anche il documento di delega sottoscritto con firma digitale o in modalità autografa con copia del documento di identità.

Le comunicazioni possono essere presentate a decorrere dal 12 marzo 2018 e comunque in data utile per la fruizione delle agevolazioni nei periodi di imposta oggetto di proroga e non oltre il 31 dicembre 2019.

Le comunicazioni inviate con modalità difformi da quelle descritte non sono prese in considerazione.

Intensità delle agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", che prevede per ciascun soggetto un'agevolazione fino al limite massimo di euro 200.000,00.

L'importo dell'agevolazione è riconosciuto a ciascun soggetto beneficiario nella misura massima pari all'importo già concesso ai sensi del citato decreto direttoriale del 31 maggio 2016, tenuto conto dei massimali di aiuto previsti dal predetto regolamento *de minimis* n. 1407/2013 e al netto degli eventuali aiuti a titolo di *de minimis* ottenuti dall' "impresa unica", di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento, nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

I limiti di aiuto sopra riportati devono essere riferiti al soggetto beneficiario, tenuto conto delle relazioni che intercorrono tra questo e altre imprese e che qualificano la cosiddetta "impresa unica". Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del citato regolamento, per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate una "impresa unica".

Nel modulo di comunicazione di cui al paragrafo precedente, il soggetto richiedente deve indicare gli importi delle eventuali agevolazioni già ottenute, alla data di presentazione della comunicazione, a titolo di "de minimis" in termini di "impresa unica" nel predetto periodo temporale di riferimento.



A tali fini, l'esercizio finanziario dovrà coincidere con quello di riferimento dell'impresa, così come indicato dalla stessa impresa nel modulo di comunicazione, nell'ambito dell'apposita sezione relativa ai "dati identificativi dell'impresa richiedente". L'esercizio finanziario corrisponde, dunque, al periodo contabile di riferimento dell'impresa, che, per talune attività, può non coincidere con l'anno solare.

Modalità di concessione delle agevolazioni

Gli importi delle agevolazioni spettanti sono determinati con provvedimento del Ministero, pubblicato anche nel sito istituzionale (www.mise.gov.it).

IL DIRETTORE GENERALE

Carlo Sappino

Firmato Sappino

All.: 1